

PEGNO

I Sezione - Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Spa
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Cappuccini, 76 - 66034 LANCIANO
Indirizzo telematico:
Sito Internet: www.bpls.it
E-mail: info@bpls.it
Codice ABI: 5550.9
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia: 5063
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387/6
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
Capitale Sociale e riserve al 31.12.2008: Capitale Euro 57.367.368,00 Riserve Euro 162.958.064,00

II Sezione - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

— in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

III Sezione - Condizioni economiche

Non sono previste spese e/o commissioni per l'operazione in discorso

IV Sezione - Clausole contrattuali

Desideriamo portare la sua attenzione alcune clausole, contenute nel contratto, relative alle più significative condizioni nello stesso contenute, con riguardo, in particolare, a quelle recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e cliente.

Le ricordiamo, innanzi tutto, l'esistenza di clausole relative alla permanenza della garanzia in ipotesi di rinnovi o proroghe della linea di credito garantita: in questo senso il contratto stabilisce che "in caso di rinnovi o di proroghe del credito concesso, il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe".

Alcune clausole contenute nel contratto fanno riferimento, inoltre, alla estensione della garanzia, stabilendo che la garanzia si estenderà anche a beni (o ad altri crediti) non espressamente indicati nella scrittura: in questo senso il contratto stabilisce che il pegno si estende anche a: a) "interessi, dividendi, premi in natura o in denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate" e "quant'altro possa spettare sui titoli, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc."; b) "azioni o obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e quello dei titoli optati"; c) ai "nuovi titoli", e cioè "nel caso di conversione dei titoli dati in pegno – ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni"; d) "ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria".

A tale riguardo Le ricordiamo che il contratto prevede anche l'ipotesi di sostituzione della garanzia, stabilendo che i titoli o i valori "che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione del presente atto, escludendo fin da ora ogni effetto novativo".

Le ricordiamo inoltre che, per effetto di quanto previsto nel contratto, la diminuzione di valore del bene costituito in pegno potrà produrre effetti anche sulla linea di credito garantita dal pegno, legittimando la banca a ridurre la stessa: è infatti previsto che "qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca – il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso – la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al creditore".

Da ultimo, desideriamo porre la Sua attenzione sulla circostanza che le norme del contratto prevedono delle forme di realizzazione del pegno alternative rispetto a quelle ordinarie previste dal codice civile (come pure consentito dallo stesso codice), essendo previsto che "in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni – di 10 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore – in tutto o in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario", stabilendo ulteriori norme particolari a seconda della tipologia di titolo costituito in pegno.

Il nostro personale è comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito al contenuto delle clausole del contratto.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Gestione accentrata Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.

Strumenti finanziari dematerializzati Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Fideiussione

I Sezione - Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Spa
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Cappuccini, 76 - 66034 LANCIANO
Indirizzo telematico:
Sito Internet: www.bpls.it
E-mail: info@bpls.it
Codice ABI: 5550.9
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia: 5063
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387/6
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie -
ADR
Capitale Sociale e riserve al 31.12.2008: Capitale Euro 57.367.368,00 Riserve Euro 162.958.064,00

II Sezione - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica
La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica". Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.
Con il rilascio di fideiussioni specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.
La fideiussione omnibus e quella specifica sono entrambi garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

III Sezione - Condizioni economiche

Commissione per ogni informativa periodica	€ 1,06
Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto	€ 1,06
Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	€ 1,06

Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta

IV Sezione - Clausole contrattuali

Clausola omnibus: La presente fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da: operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto debitore, o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La presente fideiussione garantisce, inoltre, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse, in qualunque momento, ad avere verso codesta Banca, in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca e nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro / dichiariamo sin da ora di considerarmi / considerarci solidalmente obbligato / obbligati nei confronti di codesta Banca, e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.

Impegni del fideiussore

La fideiussione è prestata a garanzia di tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, e ogni altro accessorio, nonché ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario, anche in presenza di rinnovi, proroghe o aumenti degli affidamenti concessi.

La fideiussione si intende altresì prestata a garanzia dell'esposizione sul conto corrente del debitore ovvero delle scritture contabili, eventualmente appostate su conti transitori, ove l'esposizione di conto o le scritture contabili siano originate da addebiti afferenti la linea di credito garantita.

Reviviscenza della fideiussione

Il fideiussore / i fideiussori si impegna / impegnano a rimborsare alla Banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Recesso del fideiussore

Il / I fideiussore / i può / possono recedere dalla fideiussione, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Il / I fideiussore / i risponde / rispondono, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suddetto.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del /dei fideiussore / fideiussori è da considerarsi efficace solo dal momento in cui la Banca, a propria volta, abbia esercitato la facoltà di recedere da detti rapporti contrattuali e, di conseguenza, sia preclusa al debitore la possibilità di utilizzare il credito e sia, altresì, decorso il termine di presentazione degli assegni emessi a valere sul conto corrente del debitore e non ancora presentati al pagamento.

Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art.1957 c.c.

I diritti della Banca, derivanti dalla presente fideiussione, restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il / i fideiussore / fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato.

Pagamento a semplice richiesta

Il / I fideiussore / fideiussori è / sono tenuto / tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. Il / I fideiussore / fideiussori è / sono tenuto / tenuti, in caso di ritardo nel pagamento, a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al / ai fideiussore / fideiussori.

Il / I fideiussore / fideiussori riconosce / riconoscono alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti dallo stesso effettuati.

Rinuncia ad opporre eccezioni

Il / I fideiussore / fideiussori non può / possono opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Limitazione all'esercizio dei diritti di surroga e recesso

Il / I fideiussore / fideiussori non può / possono esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore, dei coobbligati né dei garanti, ancorché cofideiussori, finché non sia interamente estinta ogni ragione della Banca.

Inopponibilità dell'estinzione e della modifica dell'obbligazione di altri fideiussori

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito, anche se la garanzia sia prestata con un unico atto di fideiussione e l'obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni, per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e 19 c.p.c., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Filiale della Banca.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure, n. 54 - 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le decisioni dell'Ombudsman Giurì Bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Garante: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.

Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà fra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.

Regresso: è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Fideiussione c.d. "specificata": è quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la banca l'obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Fideiussione c.d. "omnibus": è quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.

Pagamento a semplice richiesta: il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

AVALLO

I Sezione - Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Spa
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Cappuccini, 76 - 66034 LANCIANO
Indirizzo telematico:
Sito Internet: www.bpls.it
E-mail: info@bpls.it
Codice ABI: 5550.9
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia: 5063
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387/6
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR
Capitale Sociale e riserve al 31.12.2008 : Capitale Sociale Euro 57.367.368,00 - Riserve Euro 162.958.064,00

II Sezione - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
L'avallo è una forma di garanzia personale che assiste l'obbligazione cambiaria; mediante l'avallo una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento di una cambiale da parte dell'obbligato cambiario (avallato).
L'avallante diventa obbligato in solido con l'avallato, il creditore può quindi richiedere il pagamento indifferentemente all'avallato o all'avallante, senza che quest'ultimo possa invocare la preventiva escussione dell'obbligato principale.
L'avallante sarà perciò obbligato principale o di regresso a seconda della posizione dell'avallato.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

— in caso di inadempimento dell'obbligazione cambiaria da parte del debitore principale (avallato) la banca può avvalersi del titolo cambiario per il recupero del proprio credito nei confronti dell'avallante sperando la relativa azione cambiaria.

III Sezione - Condizioni economiche

Non sono previste spese e/o commissioni per l'operazione in discorso

IV Sezione - Clausole contrattuali

L'avallo è regolato dal R.D. n. 1669 del 14/12/1933 (cd. Legge cambiaria) ,capo IV, che così recita:
il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.
E' espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

Il nostro personale è comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito al contenuto delle clausole del contratto.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Avallante: persona che, con la propria firma apposta sull'effetto, garantisce il pagamento della cambiale.

Avallato: persona a favore della quale viene garantito il pagamento della cambiale.

Beneficiario: è il soggetto in favore del quale deve essere effettuato il pagamento del titolo.

□